



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 05/06/2006

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il funzionamento e la disciplina dei procedimenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento

L'anno duemilasei, addì cinque del mese di giugno alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

NOME	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
1 Valentini Bruno	Sindaco	X	
2 Suglia Luciano	Consigliere	X	
3 Abate Raffaele	Consigliere	X	
4 Betti Lara	Consigliere	X	
5 Carli Mirco	Consigliere	X	
6 Cinci Giuliano	Consigliere	X	
7 Colli Claudio	Consigliere	X	
8 Corvese Ciro Gennaro	Consigliere		X
9 Lastrucci Davide	Consigliere	X	
10 Lupi Grassi Matteo	Consigliere	X	
11 Violetti Valerio	Consigliere	X	
12 Giacomelli Giovanni Battista Antonino	Consigliere	X	
13 Cagnazzo Luigi	Consigliere		X
14 Giunti Alessandro	Consigliere	X	
15 Palazzesi Enzo	Consigliere	X	
16 Trochei Giovanni Antonio	Consigliere		X
17 Violetti Vincenzo	Consigliere	X	
		14	3

Assiste alla seduta il Sig. Roberto Gamberucci Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valentini Bruno, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2006/2

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Polizia Municipale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento e la disciplina dei procedimenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento

VISTO l'Art. 19 del DPR n. 616/1977 che ha attribuito ai Comuni la competenza al rilascio delle licenze di polizia amministrativa tra cui le licenze di cui agli Artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;

VISTO l'Art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica;

VISTO che il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ha apportato modifiche al Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/40);

VISTO che, in particolare, l'Art. 4 del citato decreto ha riscritto gli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e ha introdotto un nuovo articolo, 141 bis, disciplinando importanti semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo;

VISTO l'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 che istituisce e regola la composizione, le modalità di nomina e le funzioni della commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo;

VISTO il decreto del Sindaco del 29 marzo 2002, n. 94, con la quale è stata nominata la predetta commissione comunale;

VISTO il decreto del Sindaco del 12 dicembre 2003, n. 123, con cui è stata integrata la composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

ATTESA la necessità di provvedere a stabilire le modalità di funzionamento e la disciplina dei procedimenti amministrativi per i quali è prescritto il parere della Commissione stessa;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTO il T.U.L.P.S. - R.D.18.06.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D. 06.05.1940 n.635 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la bozza di Regolamento composta da 14 articoli, dal n. 1 al n. 14, unitamente all'allegato A entrambi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato preventivamente sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare "Affari Generali, Decentramento e Regolamenti" nella seduta del 28 marzo 2006

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'Art. 151 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare il Regolamento che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento del Comune di Monteriggioni nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché il relativo allegato "A"
2. di dare atto che il presente regolamento è composto da 14 articoli, dal n°1 al n° 14 e dall'allegato A ;
3. di allegare all'originale del presente provvedimento il parere favorevole riportato in premessa, acquisito ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
4. il presente regolamento abroga tutti i precedenti atti vigenti in materia;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4° del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2006/2

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Polizia Municipale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento e la disciplina dei procedimenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento

PARERI

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Paolo Bagnoli in qualità di Responsabile dell'area Polizia Municipale

esprime

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Monteriggioni, li 22/5/2006

Il Responsabile



REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta *Antonella Pianigiani* in qualità di Responsabile dell'area Economico Finanziaria

esprime

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Monteriggioni, li _____

Il Responsabile _____



COMUNE DI MONTERIGGIONI
(Provincia di Siena)

**COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. ____ del _____

ART.1 : COMPITI DELLA COMMISSIONE

ART.2 : COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ART.3 : NOMINA E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

ART.4 : LUOGO DELLE RIUNIONI

ART. 5: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - COMPENSI

ART.6 : CONVOCAZIONE

ART.7 : FORMULAZIONE DEL PARERE

ART.8 : FORMULAZIONE DEL PARERE

ART.9 : ALLESTIMENTI TEMPORANEI – ATTIVITA' NON SOGGETTE A VERIFICA DI AGIBILITA'

ART.10 : RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART.11 : LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

ART. 12 : VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

ART. 13: SUBINGRESSO IN LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART 14:NORMA FINALE E TRANSITORIA

Art. 1 COMPITI

1. La Commissione comunale di vigilanza di cui all'art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi. di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri ed altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia della prevenzione degli infortuni;
 - c) accettare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
 - c) Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regola tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001 e dal Decreto del Sindaco del Comune di Monteriggioni del 29 marzo 2002, n. 94, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Monteriggioni è così composta:

- a) dal Sindaco pro tempore o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'Area tecnica LL.PP. o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica;
2. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Inoltre, fanno parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale anche individuato congiuntamente.
 3. Per ogni componente della Commissione sono previsti uno o più delegati.
 4. Le funzioni di segretario nella commissione suddetta vengono svolte da un dipendente dell'ufficio competente in materia.

Art. 3

NOMINA E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco, che la presiede.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo. Tale nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista.
3. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre, è rinnovabile e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova commissione.

Art. 4

LUOGO DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 5

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - COMPENSI

1. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo con versamento di € 100,00 (cento/00) sul conto corrente postale n. 1402553 intestato a Tesoreria Comunale di Monteriggioni. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo.
2. Al solo componente tecnico esterno esperto in elettrotecnica e, se presente, al tecnico esterno specializzato in acustica o in altra disciplina tecnica, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista pari a € 40,00 (quaranta/00).

3. Nessun compenso spetta ai rappresentanti degli esercenti i locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti a partecipazione facoltativa.
4. Le spettanze di cui al comma 2 del presente articolo vengono liquidate semestralmente su presentazione dei documenti fiscali previsti dalla legge.

Art. 6 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario della Commissione, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono con le modalità prevista per il fonogramma.
2. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno ed in caso di urgenza, mirata alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle normative vigenti, entro 24 ore.
3. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale o del tecnico di fiducia delegato che potranno presenziare alla riunione, fornire eventuali chiarimenti e presentare memorie e documenti.
4. La comunicazione deve essere inviata al destinatario o al tecnico di fiducia, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Art. 7 FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto, può essere favorevole o contrario, e deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali.

Art. 8 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, da presentare al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di istanza con la quale viene richiesto la valutazione di documentazione per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 20 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di istanze di solo verifica di agibilità.
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati nell'allegato disciplinare tecnico e devono essere in originale od in copia autenticata ai

sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.
4. L'ufficio competente provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e quindi alla convocazione della Commissione.

Art. 9

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – ATTIVITA' NON SOGGETTE A VERIFICA DI AGIBILITA'.

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già verificato l'agibilità in data non anteriore a due anni. In tale caso l'interessato dovrà fornire all'Amministrazione Comunale una relazione dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole ed una certificazione, da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico, del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.
2. Inoltre:
 - a) per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione dall'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 19 agosto 1996, in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, quali tribune, sedie, spazi opportunamente delimitati, ecc., per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m. 0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico) ;
 - b) per i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - c) per i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
 - d) per i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simili, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
 - e) per i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

non è prevista la verifica di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. e quindi sono attività **non** soggette a C.C.V.L.P.S., ma è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Tale obbligo permane anche nel caso di manifestazioni organizzate nell'esercizio di attività non a carattere imprenditoriale.

Art. 10

ALLESTIMENTI TEMPORANEI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali ecc.)

1. In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta dell'interessato, fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata nel disciplinare allegato al presente regolamento.

Art. 11

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, compresi gli impianti sportivi, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 del T.U.L.P.S. sono sostituiti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
2. Deve essere comunque acquisito il parere di fattibilità c/o la competente commissione comunale, ad eccezione di sagre e feste paesane con intrattenimenti danzanti e spettacoli vari purché aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Art. 12

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE .

1. Per l'esercizio del controllo, di cui all'art. 141 del T.U.L.P.S. comma 1.lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuarlo e comunque un medico delegato dal Dirigente ASL competente per territorio e il Comandante dei VV.F. o suo delegato. I controlli in questione sono quelli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni dal sopralluogo, se i controlli effettuati hanno dato esito positivo o comunque tali da non far propendere per la sospensione dell'attività, e immediatamente e comunque non oltre 24 ore, nei casi di particolare gravità in cui sia stato riscontrato un effettivo pericolo e quindi soggetti a urgente segnalazione per sospensione dell'attività.

Art. 13

SUBINGRESSO IN LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. Nel caso di cambio di gestione di un locale soggetto alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., qualora non siano intervenute modifiche di alcuna natura al locale, agli arredi, alle attrezzature ed ai sistemi di sicurezza in essere, il soggetto interessato deve produrre:
 - a) dichiarazione del responsabile legale dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata in sede di verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e alla regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo prevista dal D.M. del 19 agosto 1996 e, nel caso di impianti sportivi, alle norme di sicurezza previste nel D.M. 18 marzo 1996.
 - b) Perizia giurata, a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 818/84, comprovante l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.
 - c) Atto d'impegno a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata, relativa alla gestione della sicurezza prevista al punto 18.1 del titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996.
 - d) Produrre copia del piano di sicurezza antincendio a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata (punto 18.5 del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996).
 - e) Produrre copia della richiesta di voltura del certificato di prevenzione incendi, debitamente vistata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena.

Art. 14

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Qualora intervenissero modifiche nella legislazione nazionale o regionale in materia, l'adeguamento del disciplinare allegato al presente non costituisce modifica o aggiornamento del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

DISCIPLINARE

COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARERE DI FATTIBILITA' E DI VERIFICA DI AGIBILITA' PER RILASCIO LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO

I. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il parere di fattibilità e la verifica di agibilità vengono richiesti al Comune ove ha sede il locale o l'impianto, competente a rilasciare la licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. Le relative domande pertanto da indirizzare al Sindaco devono contenere le seguenti indicazioni:

1) **Tipo di richiesta:**

specificare se si tratta di:

- Nuova realizzazione
- Variazione allo stato attuale
- Adeguamento alle norme vigenti
- Integrazione a precedente progetto
- Attuazione di precedenti prescrizioni

2) **Tipo di attività** con riferimento al D.M. dell'Interno 19.8.1996 "approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo per i locali di pubblico spettacolo ed al D.M. 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" per gli impianti sportivi.

3) **Dati relativi al proprietario o al responsabile legale dell'attività se l'immobile è in locazione:**

- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Recapito telefonico

4) **Nome Cognome e recapito telefonico del progettista**

5) **Eventuali riferimenti a precedenti atti della Commissione di Vigilanza**

6) **Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda**

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

Principale normativa di riferimento:

- Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 20.5.1992 per mostre ed esposizioni in edifici storici.
- Per altre eventuali attività a rischio specifico deve essere comunque dimostrato il rispetto delle normative vigenti

A) PER LA RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' occorre (da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività)

1. Documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato (relazione, elaborati grafici redatti ai sensi dell'allegato I al D.M. 4/5/1998) attestante il rispetto del D.M.19/8/1996 e delle norme di prevenzione incendi in generale.
2. In caso di locali di pubblico spettacolo o di trattenimento permanenti di capienza superiore a 100 posti, oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere prodotta (ai sensi del D.P.R. 37/1998) da parte del titolare istanze di parere di conformità, individuando chiaramente le attività soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982 e producendo il corrispondente attestato di versamento (art. 1 del decreto 4/5/1998).

In particolare occorre

RELAZIONE TECNICA GENERALE (obbligatorio da presentare in 4 copie)

La relazione deve:

- Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- Fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- Rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- Descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio, ove si svolge l'attività, precisando l'altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 - A) per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco; ecc.);
 - B) per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;

- C) per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare l'indicazione della normativa di riferimento;
- D) per i materiali di arredo di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:

- **SERVIZI IGIENICI** con specifici riferimenti a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996.
- **IMPIANTI DI AERAZIONE**: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della umidità relativa.
- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco, in riferimento e nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 1996 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005.
- **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
- **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.

Dovranno inoltre essere specificati:

- per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- per quelle alimentate a gas metano la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e di protezione;
- per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interrimento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;
- impianti di rivelazione e segnalazione automatica (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

N.B.: la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva:

CALCOLO PRESENZE, calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie d'esodo) e di igiene (volumi e ricambi d'aria del locale, con riferimento all'eventuale impianto di aerazione) .

CALCOLO STATICO, per la parte statica dell'edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, ecc.).

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO. Documentazione di impatto acustico redatto ai sensi dell'art.12 della legge regionale 89/98 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/99 con modalità ivi previste sottoscritte da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 Legge 447/95 nelle modalità di cui DPR 445/2000 D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215.

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelle destinate a pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriera architettoniche (Legge 9.1.1989, n 13 e D.M. 14.6.1989,n236, legge 5.2.1992, n 104, D.P.R. n.503/1996.

- Per quanto attiene nuove strutture o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997, relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica. (riguarda la struttura)

ELABORATI GRAFICI (obbligatoria da presentare in 4 copie)

Gli elaborati grafici (quotati ,datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti) dovranno comprendere:

A) Planimetria rappresentante:

- L'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con l'indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

B) Planimetria quotata rappresentante

- l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

C) Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500,

- che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazioni e distanze dall'attività in esame.

N.B.

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico in "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

D) Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici, compresi i locali di servizio

(spogliatoi, ripostigli, antibagni, bagni con relativi scarichi,) le condotte e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami con indicazione anche dei pozzetti di raccolta e degli sfiati. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.

Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera di ciascun piano.

E) **Dalle tavole allegate** dovrà essere agevolmente rilevabile:

1. l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI";
2. le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta;
3. l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza ("moduli");
4. le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili giardini ecc.);
5. la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
6. la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
7. la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
8. posizione e le caratteristiche degli estintori;
9. la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
10. la posizione dei punti luce di emergenza;
11. la posizione dell'interruttore generale di corrente;

F) **Per l'impiantistica** dovrà essere reso evidente:

1. il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
2. la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
3. il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
4. la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest'ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);

G) **Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico** (depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, ecc.):

1. l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
2. le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
3. le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).

H) **Eventuale documentazione illustrativa o fotografica**

N.B.:

I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

1. variazione di altezza, di superficie o di volume;
 2. modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
 3. modifiche distributive o di destinazione;
 4. sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento;
- devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo-rosso".

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (obbligatorio da presentare in 4 copie)

A) Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G.

B) La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

C) In particolare la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

⇒ **relazione descrittiva** conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- La classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.

⇒ **schemi elettrici**. In particolare sono richiesti, in conformità delle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unificare), conforme all'art. 2.2.2. della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.2.10 della guida CEI 0-2.

⇒ **tabelle e calcoli dimensionali**. In particolare sono richieste, in conformità alla vigenti norme di buona tecnica:

- tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 02;
- tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2 ;

- elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
- disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione della modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.2.12 della guida CEI 0-2.

D) In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico S, dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

B) VERIFICA DELL'AGIBILITA' (per locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone)

Per il sopralluogo di verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

1. **Documentazione tecnica** (certificazioni, attestazioni ecc richieste in fase di parere sul progetto e redatte ai sensi dell'allegato II al D.M. 4/5/1998).
2. **In caso di locali di pubblico spettacolo o di trattenimento permanenti di capienza superiore a 100 posti**, oltre a quanto sopra indicato, deve essere presentato il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato (ai sensi del D.P.R. 37/1998) da parte del Comando Provinciale VV.FF., ovvero deve essere stata presentata (ai sensi del D.P.R. 37/1998) da parte del titolare domanda di sopralluogo ai fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi al Comando Provinciale VV.FF., individuando chiaramente le attività soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982, ovvero Dichiarazione di Inizio Attività (ai sensi del D.P.R. 37/1998) debitamente vidimata dal predetto Comando
3. **Documentazione atta a dimostrare quanto richiesto dal D.M. 10/3/1998** in applicazione del D. L.vo 626/1994 e dal titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 ed in particolare:
 - Valutazione del rischio incendio (art. 2 D.M. 10/3/1998)
 - Designazione e formazione degli addetti antincendio ai corsi di formazione (art. 6 e 7 del D.M. 10/3/1998)
 - Registro di controllo e manutenzione art. 4 del D.M. 10/3/1998).
 - Piano di emergenza e evacuazione (art. 5 del D.M. 10/3/1998).

In particolare:

4. **Planimetria (obbligatorio)**, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione.

5. Impianti elettrici: collaudi

- Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.

- Copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della legge 46/90 nell'ambito delle proprie competenze.
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ex mod.A) alla A.S.L. e, se ne ricorrono le condizioni, copia dell'ultimo verbale da parte del verificatore di cui al D.P.R. 462/01;
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti (ex mod.B) alla A.S.L. e se ne ricorrono le condizioni, copia dell'ultimo verbale da parte del verificatore di cui al D:P:R 462/01

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti. Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto del collaudo.

3. verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri farro, scale, parapetti, controsoffitti, ecc.)

I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del Ministero dei lavori Pubblici 9.1.1996 e 16.1.1996.

Se la data dei suddetti verbali è anteriore di oltre dieci anni, o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da un professionista abilitato.

4. Certificazioni (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati).

- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione (su apposito modello);
- Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;
- Calcolo del carico di fuoco;
- Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
- Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;
- Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
- Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio;

C) VERIFICA DELL'AGIBILITA' (per locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)

L'interessato deve inoltrare al Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, una relazione di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri attestante la rispondenza dei locali o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19.08.96 (art. 141 R.D. 635/1940) e relativi allegati. In Particolare occorre indicare quanto segue:

il tecnico incaricato nella relazione, dovrà procedere alla descrizione del locale, del tipo di spettacolo previsto e sul numero degli addetti, l'affollamento massimo ed il calcolo di quello consentito secondo le ipotesi di attività, i materiali e gli arredi presenti con indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle vie d'esodo, il numero di uscite e la loro dimensione, la tipologia e la quantità dei servizi igienici, le caratteristiche sull'aerazione, la presenza di impianti a rischio specifico,

la compartimentazione dai predetti impianti nonché tra il locale stesso ed eventuali ulteriori strutture sovrastanti, sottostanti o contigui, i mezzi e le attrezzature di prevenzione e spegnimento incendi, il calcolo del carico d'incendio, la determinazione della classe e la verifica di resistenza al fuoco dell'edificio. La relazione oltre a contenere le informazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. **In caso di locali di pubblico spettacolo o di trattenimento permanenti di capienza superiore a 100 posti**, oltre a quanto sopra indicato, deve essere presentato il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato (ai sensi del D.P.R. 37/1998) da parte del Comando Provinciale VV.FF., ovvero Dichiarazione di Inizio Attività (ai sensi del D.P.R. 37/1998) debitamente vidimata dal predetto Comando
- **Documentazione atta a dimostrare quanto richiesto dal D.M. 10/3/1998 in applicazione del D. L.vo 626/1994 e dal titolo XVIII del D.M. 19/08/1996** ed in particolare:
 - Valutazione del rischio incendio (art. 2 D.M. 10/3/1998)
 - Designazione e formazione degli addetti antincendio ai corsi di formazione (art. 6 e 7 del D.M. 10/3/1998)
 - Registro di controllo e manutenzione art. 4 del D.M. 10/3/1998).
 - Piano di emergenza e evacuazione (art. 5 del D.M. 10/3/1998).

Inoltre:

- Planimetria in opportuna scala, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, ed in particolare, l'area di pertinenza dell'attività con un raggio di almeno 100 metri, le condizioni di accessibilità all'area e la viabilità al contorno, gli accessi le distanze di sicurezza esterne, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici esistenti (cabine, ecc.) l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio;
- Pianta in scala redatta con la simbologia secondo le regole tecniche vigenti, recanti le indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio, la destinazione d'uso di ogni locale, i compartimenti antincendio, l'indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, la disposizione degli arredi e dei materiali di rivestimento con l'indicazione dei codici di omologazione per quelli certificati ai fini antincendio, i presidi antincendio, l'illuminazione di sicurezza;
- Dichiarazione di conformità alla legge 46/1990 per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/1990;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento per gli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/1990;
- Compendio certificativi inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto secondo le disposizioni di legge in materia;
- Collaudo statico delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge 1086 del 5.11.1971,, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi.
- Verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, corpi illuminanti, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa nonché la idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.)
- Valutazioni di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 ed anche la valutazione delle emissioni sonore D.P.C.M. 215/99.

VERBALE DELLA SEDUTA

5) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO.

Esponde il **Sindaco**, il quale evidenzia il fatto che si tratta di un Regolamento che sarà utilizzato più che altro per regolamentare le autorizzazioni inerenti le iniziative delle associazioni locali. Con tale Regolamento, in buona sostanza, si vuole fare in modo che il percorso autorizzatorio sia il più snello possibile, tenendo però ben presente le esigenze connesse alla tutela degli standards minimi di sicurezza. Le Associazioni saranno messe in grado di conoscere sin dall'inizio le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Prende la parola il Consigliere Capogruppo di maggioranza, Sig. **Luciano SUGLIA**, il quale evidenzia che l'intento che l'Amministrazione Comunale intende ottenere è quello che la burocrazia non impedisca la capacità di organizzare le feste o manifestazioni da parte delle Associazioni locali anche e soprattutto in considerazione dell'aspetto socializzante di tali eventi.

Delibera di Consiglio Comunale N. 37

Unità Organizzativa proponente: Polizia Municipale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento e la disciplina dei procedimenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione n° 2 avanti riportata;

Sentita la Commissione Consiliare riunita in data 28/03/2006

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri in allegato di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267

Alle ore 19,30 abbandona la seduta il Consigliere, Sig. LASTRUCCI Davide, per cui i Consiglieri presenti sono n. 13

Con Consiglieri

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente

Vista la proposta di immediata eseguibilità con separata votazione

Il Consiglio Comunale

Con Consiglieri presenti: 13

Votanti: 13

All'unanimità dei voti

DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente atto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
dott. Valentini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Gamberucci

Il sottoscritto Segretario Comunale



ATTESTA

CHE la presente deliberazione, in applicazione del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000,

- E' stata affissa all' Albo Pretorio del Comune il giorno 8 GIU. 2006 al repertorio n° 651 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- E' stata comunicata con lettera n° _____ al signor Prefetto in data _____ contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 8 GIU. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Gamberucci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del TUEL, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000,

- è divenuta esecutiva il giorno 19 GIU. 2006 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 19 GIU. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Gamberucci